

La normativa sui lavori usuranti in Italia, tra problemi di disegno e di attenzione ai temi di salute

di

**Dario Fontana
Roberto Leombruni
Michele Mosca**

**Paper for the Espanet Conference
“Sfide alla cittadinanza e trasformazione dei corsi di vita:
precarietà, invecchiamento e migrazioni”
Università degli Studi di Torino, Torino, 18 - 20 Settembre 2014**

Dario Fontana
Università di Modena e Reggio Emilia - Fondazione Universitaria Marco Biagi
Email: dario.fontana@unimore.it

Roberto Leombruni
Università di Torino - LABORatorio Riccardo Revelli
Email: roberto.leombruni@unito.it

Michele Mosca
Università di Torino - LABORatorio Riccardo Revelli
Email: michmosca@tiscali.it

Indice: 1. Introduzione – 2. Lavoro usurante: dalla medicina alla legge – 3. Usura da lavoro e prevenzione – 4. Diseguaglianze fra le professioni in epidemiologia e aumento dell'età pensionabile – 5. I “requisiti oggettivi” della legge: uno studio empirico – 6. Conclusioni – 7. Bibliografia – Appendice: Evoluzione della normativa sui lavori usuranti

1. Introduzione

La **tutela della vecchiaia** è uno dei concetti fondativi del sistema previdenziale (**art. 38 Cost.**). In un sistema pensionistico come quello italiano la definizione di vecchiaia anagrafica, che segna il limite di età pensionabile, non corrisponde necessariamente a quella di vecchiaia biologica, che invece si differenzia da un individuo all'altro. Il calcolo della prestazione vitalizia, inoltre, si basa principalmente – oltre che sull'età anagrafica – sulla carriera lavorativa, e in particolare sugli anni e l'entità della contribuzione lavorativa (Ferrera 2006). Individui di pari età e pari contribuzione, quindi, sono dal punto di vista previdenziale sostanzialmente equivalenti tra loro.

Il riconoscimento legislativo dell'usura da lavoro apre invece un orizzonte concettuale differente. Riconoscere l'usura da lavoro significa ammettere, diversamente da prima, che il lavoro non è uguale per tutti, e che la **vecchiaia da tutelare non è definita solo dall'età anagrafica**. Significa riconoscere che esistono **lavori che creano nel tempo differenziali di aspettative di vita e differenze nella capacità di lavoro**, delle quali il sistema previdenziale vuole farsi carico, garantendo a tutti il diritto a una condizione di riposo in stato di salute soddisfacente e una sicurezza economica equa a seconda delle diverse tipologie di lavoro.

Nel sistema previdenziale italiano una **prima risposta** a questo problema è stata quella dell'istituzione dell'anticipo pensionistico per alcune categorie di lavoro tramite la cosiddetta legge sui **lavori usuranti**, entrata in vigore nel **2011** dopo un altalenante dibattito durato quasi 20 anni. Sempre nello stesso ventennio, il volano principale su cui direzionare le riforme delle pensioni è stato però quello del contenimento della spesa, per il quale lo strumento principale è stato lo spostamento in avanti delle varie soglie di età pensionabile. Non è un caso che le due scelte siano andate parallelamente: **senza una legge sui lavori usuranti l'aumento indiscriminato dell'età pensionabile avrebbe acuito ulteriormente lo svantaggio per i lavoratori maggiormente esposti a usura lavorativa.**

L'innovazione sostanziale della legge sta nell'aver introdotto nella normativa previdenziale una **differenza oggettiva fra lavori, basata sulla riduzione dell'aspettativa di vita, oltre la classica differenza soggettiva fra lavoratori, basata su anzianità e contribuzione**. In termini concettuali e giuridici questo tipo di differenziazione si pone come precedente legislativo, presentando una visione diversa e innovativa di approccio ai normali requisiti previdenziali.

La **riduzione dell'aspettativa di vita è dunque il perno centrale** su cui ruota la logica che sottende la legge sui lavori usuranti. Ma qual è il rapporto che intercorre fra il lavoro, l'usura e la riduzione di aspettativa di vita? A questa domanda non esiste al momento una risposta certa e strutturata, essendo tuttora in fase di studio in diversi settori disciplinari. In particolare in medicina legale e in epidemiologia sociale si trovano studi interessanti, oltre che per gli aspetti più strettamente medici, per gli spunti originali che offrono per le materie di politica pensionistica e previdenziale. La logica interdisciplinare che cerchiamo di seguire nel presente lavoro aiuta a individuare e rafforzare gli elementi principali di in un ambito tuttora *in fieri*.

Al solo fine di semplificare l'esposizione, si possono distinguere gli studi sulla relazione fra riduzione delle aspettative di vita e usura da lavoro, in due modalità di indagine. La prima, **ex ante**, preposta a rilevare metodologie diagnostiche dell'usura e del lavoro usurante, attraverso la medicina **legale**; l'altra di carattere **ex post**, in cui si possono inserire gli studi di **epidemiologia** e delle scienze sociali che si occupano di salute, consone a registrare le diseguaglianze dello stato di salute nelle diverse professioni.

Il primo contributo di questo articolo è appunto quello di discutere questa letteratura, con particolare attenzione agli spunti che offre per la politica pensionistica e previdenziale. Nei prossimi due paragrafi, prendendo in considerazione in particolare i contributi provenienti dalla medicina legale, e di come questi sono stati interpretati dal legislatore. Nel paragrafo quattro inquadrando la relazione tra usura e aspettative di vita nella più ampia letteratura sui determinanti sociali delle disuguaglianze di salute. Il secondo contributo dell'articolo, nei paragrafi cinque e sei, è quello di discutere più da vicino il funzionamento della legge, in particolare riguardo ai requisiti di accesso all'anticipo del pensionamento. Sfruttando **la banca dati di storie lavorative WHIP (Work Histories Italian Panel)**, la discussione include la simulazione dei requisiti della legge su un campione di lavoratori andati in pensione nel 2004, che permette una prima quantificazione di quanti sono i lavoratori effettivamente coperti dalla legge, tra quelli che hanno svolto durante la propria carriera delle mansioni usuranti. Il paragrafo sette raccoglie le principali conclusioni raggiunte nell'articolo, mentre un'appendice riassume l'evoluzione della normativa sui lavori usuranti discussa nel testo.

2. Lavoro usurante: dalla medicina alla legge

La medicina legale è la principale fonte dove trovare i concetti di usura da lavoro e di lavoro usurante in tema di valutazione previdenziale dell'invalidità pensionabile. Tali concetti sono alla base della definizione dei lavori usuranti anche per la legge oggetto di studio (De Zorzi 1996, Vicinelli 1998, Paone 1998, Ricci 2000, Olivelli 2008).

È utile partire dalle definizioni dei concetti principali, allo scopo di evidenziare problematicità dell'uso di tali concetti rispetto ai fini preposti dalla legge stessa. La legge definisce innanzitutto i lavoratori soggetti ad **"usura particolare"**, che sono coloro occupati in **"lavori per il cui svolgimento è richiesto uno sforzo psicofisico particolarmente intenso e continuativo condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee"** (D.Lgs. 374/1993).

Per comprendere meglio questo concetto in medicina bisogna considerare la distinzione tra **usura fisiologica e usura patologica**. Per **usura fisiologica si intende quella correlata all'età** e al fenomeno dell'invecchiamento naturale, quella che si ritrae in una normale **attività lavorativa in condizioni ottimali e senza rischio**, associando di fatto questo concetto a quello della **senescenza**. Per **usura patologica si intende invece la constatazione di una usura più breve di quella fisiologica (criterio cronologico-temporale) e/o una determinazione di usura maggiore rispetto alla norma (criterio quantitativo), indotta da dinamiche esterne al normale invecchiamento dell'individuo**. Su questo secondo concetto si concentra l'azione legislativa e l'attenzione medico legale (Inserra 1984; De Zorzi 1996; Vicinelli 1998; Fucci 2000; Ricci 2000; Valdini, Galli, a cura di 2008; Macchiarelli et al 2008).

Bisogna inoltre **distinguere l'usura dal lavoro usurante. L'usura è conseguenza di un lavoro usurante ed è danno biologico attuale, mentre il lavoro usurante è causa di danno biologico futuro** (Fucci 2000). Nella definizione di **De Zorzi, il lavoro usurante comprende attività lavorative "con caratteristiche di particolare stress energetico o psichico, con modificazioni del bioritmo e turbe della ciclicità/alternanza della veglia e del sonno, con esposizione obbligata e non altrimenti bonificabile a variazioni climatico/ambientali, che esercitano i loro effetti negativi su una popolazione di lavoratori sani e malati con la stessa intensità"** (De Zorzi, 1996).

Di conseguenza il **giudizio di lavoro usurante è essenzialmente prognostico, mentre l'usura intende un danno attuale, pertanto un giudizio diagnostico** (Marziano 1984). **L'usura, per essere comprovata, deve partire da una precisa menomazione (nell'accezione generica di limitazione, svantaggio, peggioramento) che viene quindi riferita all'attività lavorativa svolta a distanza di tempo, oltre il normale deterioramento fisiologico. La misurazione del superamento della "normale" soglia di usura fisiologica non è al momento dato sapere con assoluta certezza scientifica, "nessuno è stato, almeno fino ad oggi, in grado di definire in precisi termini quantitativi"** (Macchiarelli 2008). Quindi si rileva l'usura basandosi su un grado **probabilistico** fondato, escludendo naturalmente un giudizio ipotetico (De Zorzi 1996). "Appare importante identificare, fra tutte le infermità che vanno

a costituire il complesso menomativo, di cui il soggetto è portatore, **quelle sulle quali insiste l'usura da lavoro**, poiché solo queste risultano realmente idonee al determinismo dell'ulteriore danno e solo su di esse il logorio esercitato dall'usura svolge efficacemente un **ruolo concasuale efficiente**" (De Zorzi 1996).

Potendo dunque verificare l'usura solo attraverso la valutazione della capacità di lavoro di un singolo soggetto, Macchiarelli afferma che: **"un lavoro non è usurante solo per se stesso, ma in riferimento al soggetto considerato, eventualmente specie tenendo conto delle sue già compromesse condizioni psico-fisiche, e alle modalità con cui viene espletato"** (Macchiarelli 2008). Dello stesso avviso risultano ad esempio Buzzi (2008), Fucci (2000) e Ricci (2000).

Questo implica non tanto che non esistono **lavorazioni usuranti, ma che la loro presenza non ha un effetto univoco per tutti i lavoratori, in particolare rispetto alla quantificazione del loro effetto.**

Chiaro in merito alle difficoltà di definire l'usura da lavoro appare Grieco (1994): **"è riduttivo e fuorviante parlare di lavorazioni e anche di mansioni usuranti, se non si entra analiticamente nella mansione e si individuano le varie operazioni che gli addetti debbano compiere e le relative modalità"**.

Come individuare allora lavorazioni usuranti andando al di là della diagnosi su un singolo lavoratore? La risposta a questa domanda è ancora oggi in via di definizione, ma si possono comunque fornire elementi utili per comprendere i principali passaggi del percorso. Già nel 1959 **Pellegrini** individuava nel lavoro usurante caratteristiche di **invecchiamento precoce**, causate da un lavoro che non permette un ripristino integrale delle energie impegnate in esso¹. Un lavoro usurante può anche causare danni e sofferenze che non raggiungono significatività necessaria per il riconoscimento di una malattia (o invalidità), tuttavia si caratterizzano per la **compromissione dell'efficienza psicofisica.**

Andare oltre la sola diagnosi individuale comporta esporre la valutazione a fattori esterni che potrebbero catalizzare l'usura. A tal proposito Giammanco (1984) **ricorda come fattori di rischio, propri dello stile di vita dell'individuo, possano concorrere ad accelerare l'usura.** In mancanza di una diagnosi individuale non si può comunque giungere a relativizzare l'usura al punto da negare una connessione con l'attività lavorativa. Come infatti si vedrà dagli studi di **epidemiologia, fattori di rischio esterni al luogo di lavoro e di carattere individuale sono da rapportare alla generalità di una classe sociale (o sottoclasse) di appartenenza** (come nota lo stesso Giammanco), quindi di per sé attribuibili a collettività di lavoratori. La strada indicata sembra pertanto essere quella di una **azione interdisciplinare fra medicina ed epidemiologia** al fine di monitorare alcune patologie specifiche per categorie professionali, per individuarne connessioni "extra-lavorative"; in Italia tali indagini su larga scala sono ancora **in evoluzione.**

Nel 1991 l'Ires in accordo con l'Inca-Cgil definì il suo parere in merito, specificando che **"il lavoro usurante è quello che abbia almeno uno di questi caratteri: 1) impedisce il ripristino integrale delle energie in esso impiegate; 2) rende più precoce la vecchiaia; 3) espone ad aumentato rischio di infortuni per frequenze e gravità, anche in relazione al progredire dell'età; 4) espone ad agenti cancerogeni senza che siano adottate efficaci misure di prevenzione ambientale; 5) espone a rischi biologici capaci di causare malattie gravi per cui non sia disponibile una terapia"** (Ires 1991).

Nel 1999 con il Decreto Ministeriale (19 maggio 1999, n. 208) si giunge, attraverso il lavoro di una **Commissione tecnico-scientifica appositamente istituita, a stilare una lista di criteri per poter identificare le mansioni usuranti** in cui si trovano parametri prettamente inerenti condizioni lavorative, ma anche l'aspettativa di vita, l'età pensionabile, la compatibilità fisico-psichica in funzione dell'età. Bisogna chiarire invece che il carattere di "non possibile prevenzione" sancito dalla legge non è di per se un fattore che arreca usura, ma assurge soltanto a un ruolo di delimitazione dello spazio di indagine per l'identificazione delle mansioni usuranti.

Questa lista può essere considerata **limitante rispetto alle patologie provenienti da mansioni che comportano un alto grado di carico mentale, di responsabilità e di stress.** A tal proposito si ricordano

¹ Per una trattazione storica della medicina legale sul concetto di lavoro usurante si rimanda ai lavori di Vicinelli (Vicinelli 1998) e De Zorzi (De Zorzi 1996).

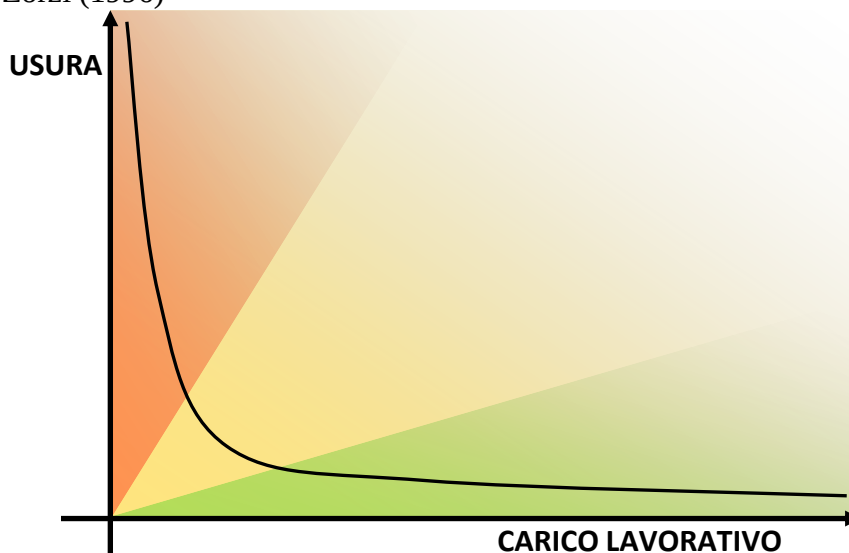
i lavori di Guardabasso e Lo Menzo (1984), Marziano (1984), Grieco (1994), Brugiavini, Canello, Marchiante (2007).

Il legislatore che diede avvio alla normativa, come la comunità scientifica medica, erano consapevoli della difficoltà di mutuare il concetto di usura al fine di definire un elenco di mansioni usuranti con assoluta certezza. Il legislatore nel 1992 prepose infatti una Commissione tecnico-scientifica al fine di approfondire le problematiche sottese alla gestione pratica della materia e all'identificazione delle mansioni. A partire dalla legge 247/2007 i lavori della Commissione, anche se richiamata per legge, si sono interrotti. Questa scelta ha di fatto posto il solo criterio negoziale fra le parti sociali come l'unico parametro per l'identificazione delle mansioni, causando un "congelamento" della lista delle mansioni usuranti, nonostante il carattere intrinseco di evoluzione della materia.

Risulta pertanto valida la considerazione di Paone (1998) in merito alla modalità di una definizione di lavoro usurante: "tale definizione, tuttavia, se sottratta alla verifica di riscontri obiettivi - quali in particolare le risultanze di rilevazione statistica e di ricerche epidemiologiche [...] - si risolve di fatto in una tautologia (è usurante il lavoro che determina usura) e non offre pertanto parametri di riferimento sicuri per l'individuazione in concreto delle attività lavorative qualificabili come usuranti".

Per affrontare un ultimo ambito concettuale dell'usura, al fine di far emergere un altro aspetto problematico della legge, sarà bene considerare quale sia la forma funzionale della relazione fra usura e lavoratore usurato. Il punto che emerge dalla letteratura medica si può sintetizzare dicendo che l'usura è un processo continuo e lineare che può comportare nel tempo soglie di "non ritorno" per il recupero fisico, fino a cagionare una menomazione permanente. Una similitudine con una rappresentazione grafica la fornisce De Zorzi (1996). In un piano cartesiano l'aspetto grafico di una relazione fra usura (ordinata) e carico lavorativo (ascissa) assume un andamento iperbolico. L'autore descrive un ipotetico grafico in questo modo (grafico 3.1): nella parte della curva vicino alle ascisse (colore verde) si considera un livello di usura fisiologica lavorativa, quindi capace di regredire negli intervalli non lavorativi; la parte intermedia è più propriamente quella della particolare usura rapportabile alla logica della legge sui lavori usuranti; (colore giallo); la parte vicina alle ordinate (colore rosso), è quella che a fronte di un esiguo incremento del carico comporta un notevole aumento dell'usura e attiene più propriamente alla fattispecie del lavoro controindicato. L'autore prosegue affermando: "in un ipotetico caso limite si potrebbe verificare che, se ogni lavoro confacente al soggetto procurasse usura, la sua incapacità al lavoro sfiorerebbe l'invalidità totale avvicinandosi asintoticamente a quella assoluta" (De Zorzi 1996).

Grafico 2.1 – Riproduzione grafica della relazione fra usura e carico lavorativo proposta da De Zorzi (1996)



Note: l'area verde rappresenta un livello di usura fisiologica lavorativa, recuperabile negli intervalli non lavorativi; l'area gialla è quella della usura rapportabile alla logica della legge sui lavori usuranti; l'area rossa è quella che a fronte di un esiguo incremento del carico comporta un notevole aumento dell'usura e attiene più propriamente alla fattispecie del lavoro controindicato.

Fonte: nostra elaborazione a partire da De Zorzi (1996)

Il processo di usura è anche un fattore progressivo di esaurimento delle funzioni organiche. “È accelerato l'esaurimento delle funzioni di organi sottoposti a lungo e in modo continuativo a impegni funzionali che superano le riserve energetiche dell'organo stesso in condizioni che non ne consentono il recupero” (Inserra 1984). L'autore riporta al concetto di “impegno funzionale” condizioni lavorative sfavorevoli legate non solo ad accelerazioni fisiche e meccaniche, ma anche a fattori di nocività ambientali.

Da queste valutazioni emerge un nodo critico della legge. Dal 2007 in poi la legge ha previsto un beneficio fisso di tre anni di anticipo di età pensionabile, mentre le leggi precedenti contemplavano una gradualità del beneficio proporzionale agli anni lavorati (con un minimo di 1 anno lavorato in maniera usurante). La riforma “Monti-Fornero” prevede invece una tabulazione dei limiti di età con cui andare in pensione. Dal 2007 si passa dunque da un precedente carattere proporzionale di assegnazione del beneficio ad un carattere fisso che non sembra consona al processo di usura.

Un'altra criticità che si può rilevare nella stessa legge attiene uno dei “requisiti obiettivi” di accesso che limita il beneficio nel periodo transitorio all'aver raggiunto almeno 7 anni di lavoro negli ultimi 10, o a regime addirittura metà della carriera lavorativa. Questo requisito è uguale per tutte le lavorazioni inserite nella tabella. Si stenta a trovare una motivazione medica che renda una giustificazione a tale requisito. L'usura agisce diversamente a seconda dei soggetti, ma anche se si volesse seguire un criterio più generale, di certo ha ricadute diverse a seconda delle lavorazioni. Questo tipo di requisito ammette ad esempio che un lavoratore palombaro si usuri con la stessa velocità di un autista. Anche l'assetto a regime del requisito, che prevede metà della carriera lavorativa svolta in mansioni usuranti, sembra chiaramente ispirato più a motivazioni di sostenibilità economica che a evidenze mediche o epidemiologiche.

3. Usura da lavoro e prevenzione

Già nell'ambito del dibattito medico legale, ma anche in quello sindacale, sono state sollevate critiche a proposito di come la legge sui lavori usuranti si raffronta con il concetto di prevenzione. In ambito giurisprudenziale, il fatto di aver inserito il carattere di “non possibile prevenzione” dei fattori usuranti ripara la legge dall'infrazione del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro. Tale testo infatti centralizza sulla prevenzione (cambio dell'organizzazione del lavoro, tecnologia in uso, cambio mansione, ecc...) qualsiasi evento che comporti un rischio per il lavoratore, pena la persecuzione penale e/o civile del datore di lavoro. Può bastare questo a dirimere di per sé il rapporto con la prevenzione?

La prima considerazione da fare è che delimitare il confine della “non possibile prevenzione” è una questione, oltre che problematica, mutevole nel tempo, il che fa sì che l'usura non sia definibile *una tantum*. Come fa notare Paone (1998) “l'evoluzione tecnologica e le radicali innovazioni in tema di tutela della salute e sicurezza del lavoro portano intuitivamente ad escludere la possibilità che una occupazione sia irrimediabilmente morbigena, ossia che possieda fattori di rischio non eliminabili con misure preventive ed una corretta organizzazione del lavoro”. Il problema non si pone sulla salvaguardia che la legge attua per le carriere lavorative già purtroppo compromesse, ma sul prolungarsi del dibattito sulla legge che ha portato a prendere in considerazione un complesso di requisiti ancora invariato da 20 anni.

Più in generale, il fatto stesso che sia così rilevante il confine posto dalla “non possibile prevenzione”, fa sì che la questione vada al di là del solo problema previdenziale. In quali casi si può intervenire solo con un qualche beneficio pensionistico, e in quali invece si devono imporre cambiamenti radicali nelle singole lavorazioni individuate o agli assetti organizzativi? La questione

ovviamente è troppo ampia per gli scopi di questo studio, ma, limitandosi agli aspetti più vicini al nostro tema, è da ricordare quanto osservato precedentemente riguardo all'importanza dei tempi di recupero nella definizione stessa del concetto di usura. Un adeguato **tempo di recupero e** quindi di non esposizione alla mansione permette di non incorrere in "menomazioni", a meno che non si superino delle soglie patologiche (differenti fra singoli individui). È bene ricordare che col termine di menomazione si intende una generalità di danni al lavoratore, che possono sopraggiungere nel breve o medio periodo, o rilevabili solo sul lungo periodo (ad esempio in ultima istanza la riduzione dell'aspettativa di vita, elemento cardine della legge). Quindi, almeno per alcune lavorazioni, è la presenza oppure no di adeguati tempi di recupero che fa sì che una data mansione sia definibile come usurante.

Dal punto di vista degli aspetti preventivi, dunque, **la leva del tempo di esposizione alla mansione sembra essere quella principale da manovrare**, a seconda dei vari aspetti e delle politiche che si vogliono considerare. Come indica Malaspina (1998): "il futuro deve prevedere un doppio binario di azione: da un lato, un'azione tecnologica (da parte delle imprese) e sociale (da parte delle istituzioni) per migliorare le condizioni di lavoro e per restringere il divario nelle condizioni di salute determinato dalle diseguaglianze socio economiche". Non solo dunque benefici previdenziali (Vicinelli 1998).

In questa ottica qui si può solo delineare un approccio di politiche differenti che dovrebbero agire in maniera simultanea. Una iniziale facile misura da adottare potrebbe essere quella di **allargare l'obbligatorietà della sorveglianza sanitaria permanente per le mansioni usuranti già definite** per legge, dato utile anche al solo scopo di monitorare costantemente la salute dei lavoratori esposti (Cella 2008).

Bisognerebbe anche sviluppare da un lato un sistema di politiche che puntino ad un **riassetto organizzativo e produttivo per alcuni settori e mansioni**; dall'altro misure che prendano in considerazione le "politiche di attivazione" in ottica di **sistemi complementari (o sostitutivi) al prepensionamento** classicamente inteso, politiche che non siano incentrate soltanto sulla riduzione della spesa previdenziale.

Misure di ordine organizzativo sono oggi di più facile applicazione in alcuni settori, in cui la **flessibilità organizzativa e la qualità** (ad esempio: just in time, world class manufacturing) sono diventate caratteristiche dirimenti per reggere la competizione internazionale. Bisogna "sfatare il mito" che vede come un costo senza ritorno per l'impresa, l'adozione di misure volte a: ridurre i tempi di lavoro; al riassetto organizzativo; sviluppare le conoscenze, le capacità e le carriere dei lavoratori anziani; investire in tecnologia di nuova generazione. Kuhn (1998) mostra come i costi legati al mantenimento di condizioni di lavoro usuranti sono anch'essi di portata non indifferente in termini di costi di produzione e di welfare.

D'altronde, il sistema produttivo risponde già da solo ai problemi dell'usura e della compatibilità lavorativa, ma lo fa servendosi in modo inadeguato di misure nate per altre ragioni (mobilità, cassa integrazione, prepensionamenti), con costi che ricadono sul sistema di welfare collettivo.

Bisogna agire anche attraverso un concerto di **politiche di welfare attive**, oltre a mantenere quella passiva del prepensionamento. Molte categorie di lavoratori sono ancora potenziali candidate a far parte della tabella prevista dalla legge, dunque per poter rendere sostenibili i costi previsti dalla stessa bisogna pensare anche ad includere altre politiche di welfare. Questo tipo di politiche sono oltretutto rispondenti al concetto di usura che conosciamo in medicina, perché potrebbero favorire facilmente la **fuoriuscita in maniera flessibile** da un intrappolamento in una mansione usurante, **specialmente in età avanzata**. Dunque le politiche che rientrano nell'ambito dell'attivazione a cui riferirsi potrebbero essere quelle **del work ability, dell'age management, della riqualificazione professionale e rilancio del know how del singolo lavoratore, della mobilità fra lavori diversi**. L'age management, ad esempio, guarda alla gestione del lavoro rimodulandola in base al corso della vita e delle risorse, al momento in cui i cambiamenti sono causati dal processo di invecchiamento. I giovani necessitano di una gestione che supporti e migliori la loro situazione, mentre i più anziani hanno bisogno di altre soluzioni per mantenere la loro capacità di lavoro (Ilmarinen 2012).

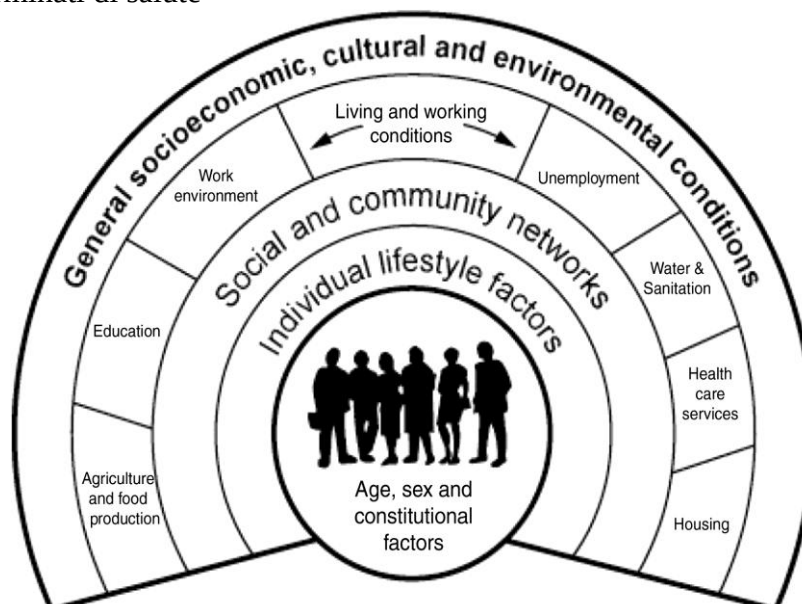
4. Diseguaglianze fra le professioni in epidemiologia ed aumento dell'età pensionabile

Gli studi di epidemiologia non aiutano soltanto a stimare alcuni effetti dell'usura da lavoro nel tempo e per le singole professioni, ma anche ad avere uno sguardo diverso per la complessità delle politiche pensionistiche grazie allo studio sulle aspettative di vita. Come fanno notare Costa e Cadum (1998) “i dati di mortalità e morbosità per professioni, oltre a fornire informazioni sul rapporto tra specifici fattori di rischio professionali e salute, evidenziano anche alcune dimensioni della **relazione tra lavoro e salute che sono più indirette e di natura sociale**”.

L'esistenza di disuguaglianza di salute è un'acquisizione della comunità scientifica sin dall'800 (Genova 2008). Siegrist e Marmot (2004) fanno notare come siano molteplici le cause che contribuiscono a spiegare la differenza di mortalità generale, e tra queste i **determinanti sociali** sono tra le principali: diseguaglianze nel possesso di **risorse materiali e culturali**, caratteristiche sociali del lavoro svolto, capacità di **controllo dell'ambiente di lavoro**, **vincoli posti** dall'attività lavorativa allo svolgimento di attività sociali e ricreative e alla struttura delle relazioni sociali che essa promuove. Queste differenze inoltre vanno adeguatamente collocate in una prospettiva longitudinale, o del “corso di vita”, il cui assunto centrale “è che lo sviluppo biologico individuale abbia luogo in un contesto sociale capace di strutturare le opportunità di vita in modo tale che i vantaggi e gli svantaggi tendano a concentrarsi trasversalmente [contesti lavorativi, familiari, ecc] e ad accumularsi longitudinalmente” (Costa, Spadea 2004). La mobilità sociale dunque costituisce un ulteriore meccanismo attraverso cui la salute e i fattori sociali possono concatenarsi lungo il corso della vita.

Senza entrare nel merito delle discipline di sociologia della salute e delle politiche sociali sanitarie, prendiamo come riferimento il modello più noto, che meglio rappresenta graficamente la complessità dei fattori determinanti sulla salute, quello proposto da Dahlgren e Whitehead (1991), costituito da una serie di cerchi concentrici che rappresentano i differenti livelli di influenza di tali determinanti (fig. 5.1).

Figura 4.1 – Determinanti di salute



Fonte: Dahlgren e Whitehead (1991)

Quello che dimostra questo approccio è che gli **studi di mortalità generale**, in ottica di disuguaglianza nella salute, **mutano la lettura della variabile professionale**. Se negli studi specifici legati alla mortalità per singole cause la **professione** rappresenta la variabile della singola mansione, in un ottica di studio di disuguaglianza di salute complessiva la professione va inquadrata nel contesto più ampio e moderno di **classe sociale**, come indicatore di essa. Nelle parole di Costa e

Cadum (1998): “Il lavoro è una dimensione costitutiva della vita di una persona e può avere conseguenze favorevoli e sfavorevoli sulla salute. In quanto fonte di reddito, in quanto motivo di prestigio, in quanto motore della organizzazione del tempo e dei rapporti sociali di una persona, la disponibilità al lavoro rappresenta una risorsa essenziale per promuovere, proteggere e curare la propria salute e la qualità della vita [...] una posizione svantaggiata nella scala professionale può aumentare di molto il rischio di morire rispetto all’altro estremo della scala”.

Molti sono gli studi di epidemiologia dedicati all’argomento, che **dimostrano una differenza di aspettative di vita tra individui di diversa professione e posizione sociale** in altri paesi d’Europa e degli Stati Uniti (Sauli 1979, Fox, Goldblatt 1982, Anderson 1986, OPCS 1986, Desplanques 1991, Valkonen 1993 e 1997, Von Gaudecker, Scholz 2006, Singh, Siahpush 2006, Bajekal, Rasulo, Yar 2007). Anche in Italia questi differenziali sono stati documentati da lungo tempo (Costa, Lagorio, Faggiano 1995, Costa, Cadum 1998, Costa, Spadea 2004, Costa et al 2005, Costa et al 2013, Leombruni et al 2010), con differenze registrate nella speranza di vita **fino a quattro anni** tra le professioni ai due estremi della scala sociale (Costa, Cadum 1998).

Tali evidenze **non possono che portare a riflettere sul ruolo delle aspettative di vita dentro il sistema pensionistico italiano**. Questo è un tema critico e molto dibattuto, in cui il punto principale è che il **legislatore prende in considerazione l’aumento medio complessivo** dell’aspettativa di vita, ma questo, in presenza dei citati livelli di disuguaglianze sociali di salute, pone evidenti questioni di **equità distributiva**.

Un primo punto riguarda i cosiddetti coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo della pensione, che attualmente sono funzione soltanto dell’età anagrafica. Utilizzare coefficienti di trasformazione uguali per tutti implica che le persone provenienti da carriere o da gruppi sociali più svantaggiati (più avvantaggiati) fruiranno del beneficio pensionistico per un numero di anni inferiore (superiore) alla media, producendo una sorta di redistribuzione al contrario (Leombruni et al 2010).

Il punto ai nostri fini ancora più cruciale riguarda l’età pensionabile. Sulla questione, già Costa e Cadum (1998) avevano sottolineato come “un aumento indiscriminato dell’età pensionabile uguale per tutti presuppone che al momento del pensionamento tutti abbiano la stessa probabilità di godere di un uguale numero di anni di riposo in condizioni di salute ritenute soddisfacenti, indipendentemente dalla storia lavorativa”. Gli stessi autori toccano anche la relazione tra il tema più generale dei differenziali nelle aspettative di vita e usura: **“la facoltà di derogare all’aumento dell’età pensionabile in base ad un riconoscimento di lavoro usurante, definito a priori** e non su base empirica, **non è in grado di controllare completamente l’effetto cumulativo degli svantaggi** di una carriera lavorativa, come quelli osservati sulla speranza di vita. [...] Solo un sistema sociale che fosse capace di regolare e di differenziare l’età pensionabile in modo proporzionale sarebbe in grado di garantire una più equa opportunità di riposo in pensione”.

Se però un sistema che consideri appieno le differenze sulla speranza di vita può essere visto come un succedaneo di una soddisfacente normativa sul lavoro usurante, non ne sarebbe comunque un succedaneo perfetto. Per illustrare questo punto consideriamo un esempio. Immaginiamo che vi sia un differenziale nell’aspettativa di vita tra gruppi sociali di due anni, e che il sistema pensionistico recepisca questa differenza concedendo al gruppo più svantaggiato una età pensionabile di due anni inferiore. Immaginiamo quindi che si preveda un incremento dell’aspettativa di vita di tre anni, grazie a miglioramenti nelle cure e nel sistema sanitario. Poiché questi miglioramenti sono accessibili a tutti, non si prevedono variazioni nei differenziali tra gruppi. Si potrebbe quindi incrementare l’età pensionabile di tre anni per tutti: in questo modo è mantenuto un anticipo di due anni per il gruppo svantaggiato, che continuerebbe a essere compensato per la diversa aspettativa di vita. Ma per gli individui impiegati in lavori usuranti, questo comporterebbe in realtà un incremento nell’esposizione ai fattori di rischio di due anni. La più lunga esposizione porterebbe a una probabile ulteriore riduzione nell’aspettativa di vita, amplificando nel loro caso il differenziale rispetto al resto dei lavoratori.

Il problema è certamente ampio, e lasciamo lo sviluppo di queste considerazioni a lavori più

specifici. Ma l'esempio è sufficiente per sottolineare come una **applicazione asettica della speranza di vita**, oltre ai rilievi già citati in letteratura, **penalizzi anche la legge sui lavori usuranti**, minandone la sua stessa logica.

Questo è particolarmente evidente proprio rispetto all'ultima riforma previdenziale: **dal 2011 infatti l'età di uscita per i lavoratori usurati viene agganciata all'aumento automatico della speranza di vita. Il rischio è di perdere di vista il concetto di usura da lavoro e** le sue connotazioni intrinseche. **Avere una speranza di vita maggiore non significa avere la possibilità di lavorare per più anni in condizioni usuranti**, e un meccanismo automatico quale quello previsto dalla legge rischia di **aumentare l'esposizione a lavorazioni che aggravano il rischio di morte precoce**.

5. I “requisiti oggettivi” della legge: uno studio empirico

In questo paragrafo si cercano di evidenziare eventuali **criticità nell'accesso al beneficio della legge sui lavori usuranti**. In particolare si vuole indagare quali sono gli effetti di selezione dei “requisiti oggettivi” per l'accesso al beneficio. Il campione preso in esame è quello dei lavoratori addetti a lavorazioni in linea catena – unica platea dei beneficiari al momento identificabili in modo soddisfacente nei dati a disposizione – andati in pensione nel 2004, l'ultimo anno a nostra disposizione.

La banca dati utilizzata per questa analisi è il WHIP (Work Histories Italian Panel), un archivio di storie lavorative di un campione rappresentativo di individui che lavorano in Italia, osservati dall'ingresso nel mercato del lavoro sino al pensionamento. WHIP è costruito a partire dai dati amministrativi dell'Inps ed è sviluppato dall'Università di Torino in collaborazione con il Coordinamento Statistico Attuariale dell'Inps². Il campionamento di WHIP è sistematico per 24 date di compleanno: ne risulta dunque un campione di circa 1 lavoratore ogni 15. Questa versione dell'archivio segue la carriera di un lavoratore dal 1985 al 2004.

Nell'archivio non è direttamente disponibile l'informazione sulla mansione svolta (nessuna banca dati di fonte amministrativa su questi anni detiene un dato così dettagliato), ma per il caso specifico dei lavoratori in linea catena è possibile una imputazione probabilistica che sfrutta varie informazioni relative al Contratto di lavoro in capo all'individuo. Questo metodo è stato utilizzato anche dal legislatore per stimare la platea dei lavoratori e dei pensionandi addetti a linee catena, per valutare la spesa prevista nei primi anni di funzionamento della legge 183/2010 (Leombruni e Mundo, 2007). Più in dettaglio, la valutazione della platea dei lavoratori in catena di montaggio sfrutta le seguenti informazioni

- il Codice Statistico Contributivo (CSC) in uso all'Inps per identificare l'attività economica delle imprese;
- il livello di inquadramento contrattuale (descrive la posizione del lavoratore all'interno del tipo di contratto a cui è soggetto);
- la qualifica professionale (apprendista, operaio, impiegato, dirigente);
- il numero medio di dipendenti dell'impresa (calcolato in base alla media annuale del numero di dipendenti mensili).

La ratio della imputazione probabilistica è che, all'interno delle voci tariffarie Inail individuate per definire la platea dei lavoratori in linea catena (D.lgs 67/2011), esistono solo alcuni livelli di inquadramento che è possibile utilizzare per i lavoratori addetti alla catena. Questo tipo di lavorazione, inoltre, è compatibile solo con alcuni settori produttivi, in imprese medio grandi, e per lavoratori inquadrati con la qualifica professionale di operaio. Sono stati quindi individuati per ogni settore produttivo i livelli di inquadramento compatibili con l'organizzazione delle linee catena, attraverso un'analisi dei contratti di comparto, e – poiché nello stesso livello sono inquadrabili

2 Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito: www.laboratoriorevelli.it

anche lavoratori di altra mansione – per ogni livello e settore è stata stimata anche la percentuale dei lavoratori effettivamente occupati in linea catena (Leombruni e Mundo, 2007). Utilizzando queste percentuali, e limitandosi ai soli operai occupati in imprese sopra i 100 addetti, è possibile arrivare a una stima plausibile della platea di interesse per la legge.

La stessa metodologia è stata replicata per il presente studio, ma imputando la condizione di lavoratore in linea catena a livello individuale. In altre parole, anziché limitarsi alla stima della consistenza totale della platea, si è proceduto, per ogni lavoratore con caratteristiche compatibili alla linea catena (operaio, impresa medio grande, settore e livello di inquadramento compatibile), alla sua assegnazione alla catena oppure no in base ad estrazioni casuali utilizzando le stesse percentuali di cui sopra. In questo modo si è ottenuto, per ogni lavoratore e per ogni episodio di lavoro della sua carriera lavorativa, una variabile che stima se era impiegato nella mansione usurante oppure no³.

Il secondo passo per la nostra stima riguarda il calcolo dell'eleggibilità al beneficio per i lavoratori della popolazione in studio. Sono stati quindi presi a riferimento i cosiddetti "requisiti oggettivi" che la legge attuale pone in essere:

- aver lavorato almeno 7 anni negli ultimi 10 anni in mansioni usuranti
- aver lavorato anche l'ultimo anno in mansioni usuranti

Per quel che riguarda il primo requisito, l'esposizione alla mansione usurante va conteggiata escludendo i periodi di contribuzione figurativa, quali ad esempio la mobilità e la disoccupazione⁴.

Il secondo requisito in realtà non è ben specificato nella legge: non si comprende infatti quanto tempo di lavorazione usurante serva a definire "l'aver lavorato dentro l'arco temporale dell'ultimo anno". A fronte di questa lacuna, il criterio utilizzato nella simulazione è quello di avere almeno una settimana di contribuzione da lavoro usurante nell'ultimo anno, vale a dire il criterio meno restrittivo possibile (e quindi più prono a una sovrastima dei lavoratori ammissibili al beneficio).

Per ogni lavoratore, infine, si è proceduto a verificare se nei tre anni precedenti al pensionamento osservato (vale a dire nel 2001, 2002, 2003) avrebbero potuto anticipare il pensionamento grazie ad una porzione ridotta del beneficio (nel caso maturi i requisiti in ritardo ma prima dei tre anni).

Infatti questa modalità di osservazione è basata sulla tipologia di beneficio che prevede l'anticipo pensionistico di 3 anni rispetto all'età di pensionamento comune, prevista sia dalla legge 247/2007⁵ che nel Decreto Legge 67/2011, ma non nell'attuale legge. La scelta di non svolgere la simulazione sull'attuale conformazione della legge è motivata da una ragione sostanziale, che attiene la distanza di età della popolazione pensionistica presa in considerazione dall'archivio (fino al 2004) e quella di partenza della legge attuale (2012). L'età di pensionamento generale nel 2004 si attestava a 57 anni, mentre quella prevista dall'attuale legge si attesta a 66 anni. Questo comporta qualche attenzione nel generalizzare a oggi i risultati della simulazione, che ricorderemo nella discussione più avanti.

Quindi per ognuno dei tre anni precedenti alla pensione si è proceduto a classificare gli individui nel seguente modo:

³ Poiché le analisi che verranno presentate sono basate su un'assegnazione probabilistica di quali sono i lavoratori in mansioni usuranti, potrebbero essere sensibili alla particolare assegnazione casuale utilizzata. Una preliminare analisi di sensitività, replicando l'intera simulazione per 100 volte e mediando i risultati, mostrano risultati in linea con quanto presentiamo nel presente lavoro.

⁴ La questione della mobilità in realtà presenta delle difficoltà specifiche, che verranno discusse più avanti con una simulazione *ad hoc*.

⁵ Si ricorda che nelle leggi precedenti era prevista una proporzionalità del beneficio in base agli anni lavorati in mansioni usuranti, avendo lavorato almeno un 1 anno.

- può accedere
- non può accedere:
 - o perché non rispetta il requisito dei 7 su 10
 - o perché non ha svolto l'ultimo anno in mansioni usurati
 - o perché non rispetta entrambi i requisiti

Quanto risultato in ognuno dei tre anni può essere sintetizzato classificando ogni lavoratore in ordine decrescente di copertura della legge, nel modo seguente:

- se in almeno uno dei tre anni può accedere al beneficio, allora il lavoratore è classificato con “può accedere”;
- per ogni lavoratore che in nessuno dei tre anni avevano i requisiti:
 - o se in almeno un anno mancava solo il requisito di aver svolto l'ultimo anno in mansioni usuranti, allora è classificato come “manca ultimo anno”.
 - o altrimenti se in almeno un anno mancava solo il requisito dei 7 anni su 10, allora è classificato come “senza 7 su 10”.
 - o altrimenti, poiché in tutti i tre anni non sono soddisfatti entrambi i requisiti, il lavoratore è classificato come “mancano entrambi i requisiti”.

Nella Tabella 5.1 sono presentati i risultati di una **prima simulazione dei requisiti**, utilizzando come platea il totale dei lavoratori, pensionati al 2004, che almeno una volta nei 10 anni precedenti hanno lavorato in linea catena.

Tabella 5.1 – Distribuzione dei “requisiti oggettivi” per i lavoratori a rischio catena (caso reale)

<i>Requisiti oggettivi</i>	<i>N° casi</i>	<i>Distr.%</i>	<i>N° casi donne</i>	<i>Salario settimanale medio €</i>	<i>N° dipendenti azienda medio</i>
Possiede i requisiti	88	26%	30	412	12.741
Senza ultimo anno	74	22%	31	420	19.952
Senza 7 su 10	26	8%	10	417	9.581
Senza entrambi	155	45%	68	397	5.378
Totale	343	100%	139	407	10.719

Fonte: nostre elaborazioni su dati WHIP

Il primo risultato è che circa tre quarti della **popolazione studiata non avrebbe avuto accesso al beneficio secondo i requisiti stabiliti** dalla legge (solo il 26% sono ammissibili). Tra gli esclusi, la categoria più grande è quella di quanti non raggiungono mai entrambi i requisiti sull'intero triennio in cui sarebbe possibile l'anticipo. Sempre tra gli esclusi, è da sottolineare un altro dato estremamente interessante, e cioè la grande numerosità dei lavoratori che non avrebbero avuto accesso al beneficio per via del solo requisito della mansione usurante nell'ultimo anno (il 22% dell'intero campione). L'imposizione di questo requisito può avere una parziale giustificazione nel caso di individui correntemente impiegati in mansioni non usuranti, magari a seguito di una politica aziendale di **age management**. **L'anticipo della pensione infatti si tradurrebbe in un disincentivo all'invecchiamento attivo proprio** per una platea per la quale questo andrebbe invece incentivato. **Il non-disincentivo però non dovrebbe trasformarsi in una penalizzazione: l'essersi ricollocati dopo una carriera svolta in attività usuranti non significa che la menomazione da queste prodotta non sia già pervenuta**, e con essa la penalizzazione attuariale legata alla minor aspettativa di vita. **Sfugge invece interamente quale possa essere la ratio della norma nel caso di lavoratori correntemente disoccupati**. Si ponga il caso di un lavoratore che ha svolto l'intera carriera in linea

catena, che a quattro anni dall'età pensionabile lo lasci perché non più in grado di reggere quel tipo di impegno – e, magari perché impiegato in una piccola impresa, non sia disponibile una ricollocazione in azienda. Immaginiamo che le uniche opportunità di lavoro che gli si aprono siano però sempre in mansioni usuranti: **si ritroverebbe nella difficile scelta di dover accettare un altro anno in mansione usurante, pur di accedere al requisito, o di dover aspettare quattro anni per la pensione. In questo caso l'incentivo – un po' paradossale per una legge sul lavoro usurante – è quello a proseguire in una attività che l'individuo non è più in grado di reggere.**

In realtà, negli anni studiati, la situazione più tipica è quella di lavoratori che, provenendo da mansioni usuranti, sono stati messi in **mobilità**. Nella Tabella 5.2 ci sono i risultati di una simulazione in cui, quando sono presenti periodi trascorsi in lista di mobilità, per così dire si “ferma il cronometro”: se ad esempio si tratta di due anni in mobilità prima del pensionamento, il requisito dei 7 anni lo si va a verificare nei dodici anni precedenti (anziché dieci); e il requisito della mansione nell'anno prima lo si va a verificare nell'anno precedente all'ingresso in mobilità. In questo modo, un lavoratore che abbia svolto tutta la carriera in mansioni usuranti e che sia finito in mobilità negli ultimi anni non perde la possibilità di accesso al beneficio per il solo fatto che non ha lavorato nell'ultimo anno in mansioni usuranti. Come si vede dalla tabella, la percentuale degli ammissibili sale a quasi la metà della popolazione.

Tabella 5.2 – Distribuzione dei requisiti oggettivi per i lavoratori a rischio catena, **escludendo i periodi in lista di mobilità (caso ipotetico)**

<i>Requisiti oggettivi</i>	<i>N° casi</i>	<i>Distr.%</i>	<i>N° casi donne</i>	<i>Salario settimanale medio €</i>	<i>N° dipendenti azienda medio</i>
Possiede i requisiti	166	48%	60	414	16.209
Senza ultimo anno	10	3%	2	410	13.277
Senza 7 su 10	46	13%	25	399	6.105
Senza entrambi	121	35%	52	402	4.726
Totale	343	100%	139	407	10.719

Fonte: nostre elaborazioni su dati WHIP

In realtà, nel caso presentato **gli individui “scivolano” alla pensione grazie all'Indennità di Mobilità**. Questo istituto finiva quindi per essere un **sucedaneo (complessivamente forse anche più generoso)** rispetto a un anticipo per lavoro usurante. Va però considerato che, **con l'arrivo a regime dell'Aspi, un anticipo di tre anni o addirittura più lungo non sarà più possibile;** e quindi la possibilità di escludere dal beneficio lavoratori con un percorso simile all'esempio fatto in precedenza, in cui a fine carriera vi sono frequenti o lunghi episodi di disoccupazione senza una copertura certa fino all'età di pensionamento, saranno in futuro sicuramente maggiori.

Tornando al caso con i requisiti così come son formulati nella legge, per comprendere meglio la composizione della categoria degli **esclusi dal beneficio**, si è suddiviso il campione in 4 classi temporali di esposizione alle mansioni usuranti, calcolando l'esposizione sui vent'anni precedenti al pensionamento (il massimo a disposizione nei dati):

- meno di un anno
- da 1 a 9 anni
- da 10 a 14 anni
- 15 anni

Dalla distribuzione degli esclusi dal beneficio (Tabella 5.3), si nota come l'11% del campione ha avuto una esperienza di lavoro in mansione usurante che in realtà è del tutto episodica, durata meno di un anno. Inoltre, 145 dei 155 appartenenti alla categoria dei "senza entrambi i requisiti", oltre a non aver lavorato in questa mansione negli ultimi anni di carriera, hanno periodi trascorsi in questa mansione che nei venti anni precedenti pesano per **meno della metà della carriera (10 anni)**. Per buona parte dei lavoratori in queste platee, l'esclusione dal beneficio in prima battuta **non solleva preoccupazioni particolari**.

Tabella 5.3 – Distribuzione dei motivi di esclusione dal beneficio pensionistico per classi di esposizione (N° casi)

<i>Esposizione e requisiti</i>	esclusi		Senza entrambi	Senza ultimo anno	Senza 7 su 10
Meno di un anno	27	11%	25	0	2
Da 1 a 9 anni	159	62%	120	15	24
Da 10 a 14 anni	48	19%	10	38	0
15 anni	21	8%	0	21	0
Totale	255		155	74	26

Fonte: nostre elaborazioni su dati WHIP.

Venendo invece ai lavoratori la cui carriera si svolge per la maggior parte in mansioni usuranti (da 10 anni in su) possiamo notare come la principale fonte di esclusione dal beneficio sia la mancanza del requisito dell'ultimo anno, il quale dunque, anche da questa prospettiva, appare quello più penalizzante. La contraddizione più evidente riguarda quell'8% di lavoratori per i quali, nonostante 15 anni di carriera continuativa in una mansione usurante, l'ingresso in uno stato di disoccupazione comporta che non siano più eleggibili per l'anticipo pensionistico.

6. Conclusioni

Dalla iniziale rassegna della letteratura, emerge con chiarezza che **l'usura risulta ancora oggi un concetto in via di definizione, per quanto riguarda un "approccio prognostico" medico ed epidemiologico, ma anche in via di costante mutazione a causa dei continui cambiamenti sia nelle capacità di prevenzione e cura, sia nella struttura produttiva nei suoi aspetti tecnologici e organizzativi**. Questo porta già a una prima conclusione, di metodo: a fronte di un concetto ancora in via di "irrobustimento" e in perenne trasformazione, il **legislatore dovrebbe mantenere costantemente aperto, tutelandone l'autonomia, il lavoro di una Commissione tecnico-scientifica (o di un osservatorio sui lavori usuranti), che inizialmente è stata sì costituita, con la legge 421/92, ma che ha visto il suo ruolo ridimensionarsi nel tempo**.

Anche solo uno degli elementi fondamentali della legge, quale la tabella contenente le mansioni considerate usuranti deve essere sempre monitorato ed aggiornato: nel tempo alcune mansioni potrebbero uscirne, altre invece essere inserite. Attualmente si può affermare che non è stato totalmente vagliato l'arco di mansioni che potrebbero far parte della tabella. **Perché alcune lavorazioni sono diventate usuranti solo adesso** pur avendo criteri di usura riconosciute tempo addietro? **Perché altre ne sono ancora escluse** pur facendo parte dell'elenco dalla legge 374/1993? **Perché sussistono categorie completamente escluse** pur essendo riconosciute caratteristiche di usura e di premorienza simili a quelle incluse (ad esempio il lavoro **edile** oppure la categoria dei **gruisti** già sperimentata dalla Commissione)? Il problema che si vuole sottolineare è quello della mancanza di una solida direzione nelle scelte negoziali, che permetta scelte che siano maggiormente basate **sull'evidenza empirica e meno il semplice frutto del rapporto di forza concertativo**.

Le perplessità maggiori però emergono sul merito di come il legislatore, a partire in particolare dal 2007, ha disegnato i requisiti per l'accesso all'anticipo della pensione, con criteri tanto stretti da vanificare lo spirito stesso della legge.

La prima criticità evidenziata riguarda la questione del miglioramento delle aspettative di vita. È

naturale che la normativa previdenziale abbia negli anni previsto, a fronte di questi miglioramenti, un graduale innalzamento dell'età pensionabile. Ma se le aspettative di vita aumentano – ad esempio – di due anni, questo non vuol dire che una persona possa sostenere una mansione usurante per due anni in più. Inizialmente il legislatore aveva previsto un criterio proporzionale, con un anticipo dell'età pensionabile via via maggiore al crescere dell'esposizione alla mansione usurante. Seppure in modo imperfetto, questo meccanismo prevedeva almeno uno “sconto” via via maggiore al prolungarsi della carriera lavorativa. Questo principio scompare del tutto con il passaggio prima all'anticipo fisso di 3 anni rispetto all'età pensionabile, poi a una tabella fissa (la “tabella B” mutuata dalla Legge 247/2007), entrambe però da aggiornare automaticamente agli incrementi legati alla speranza di vita (Art. 12, Legge 122/10). Come se con essa, appunto, aumentassero automaticamente anche le possibilità di sostenere mansioni usuranti. Con l'aggravante, nel caso dei requisiti previsti dalla tabella B, di legare la possibilità dell'anticipo anche alla anzianità contributiva complessiva, considerando quindi (di nuovo senza nessuna base medica) diversamente usurati due lavoratori entrambi con la stessa esposizione a una mansione usurante, ma una anzianità diversa in lavori “normali”. Con una logica tanto strettamente previdenziale da far sospettare che siano prevalse più considerazioni di natura finanziaria – di contenimento della spesa – che una concreta volontà di regolare la materia.

La seconda criticità da sottolineare, riguardo al disegno dei requisiti, è quella che emerge dall'analisi della copertura della legge. Verificare, su un campione rappresentativo di individui andati in pensione nel 2004, che soltanto un quarto di coloro che nell'arco di dieci anni erano stati esposti alla linea catena avrebbe usufruito del beneficio è di per sé un punto di partenza a dir poco preoccupante. L'analisi più da vicino di questi dati ha rivelato come il punto più critico sia l'imposizione del requisito sull'ultimo anno di lavoro in mansione usurante. Ovviamente, il risultato della simulazione non può essere immediatamente traslato al presente. Il campione di individui considerato si presentava alla pensione con una età inferiore (e una carriera più breve) rispetto a quanto accade oggi. Ma come detto il requisito stringente è quello di essere ancora impiegati in una mansione usurante negli anni appena precedenti al pensionamento, possibilità che ci possiamo aspettare solo che decresca con l'età anagrafica. I risultati della simulazione quindi è più probabile che siano una sottostima che una sovrastima dei difetti di copertura portati da un requisito così disegnato.

Il requisito dell'ultimo anno ha certamente un suo significato nel non disincentivare situazioni virtuose, in cui un lavoratore ha la possibilità di transitare, magari grazie a politiche aziendali di *age management*, da una mansione usurante a una senza rischi di usura; se pure con un distinguo importante discusso sopra. Risulta però empiricamente che la maggior parte dei lavoratori che non soddisfa quel requisito semplicemente era disoccupato nelle età prossime al pensionamento: una “modalità” di transizione alla pensione particolarmente frequente in Italia (Contini e Leombruni, 2006). È anche vero che, negli anni e nel campione presi in considerazione, si tratta prevalentemente di lavoratori che beneficiavano dell'indennità di Mobilità, che è anch'essa uno strumento con cui di fatto è concesso al lavoratore un anticipo al pensionamento. La Mobilità però è stata ormai assorbita dall'Aspi, che non funge più da anticipo di pensionamento, rendendo quindi i problemi di disegno evidenziati particolarmente attuali.

Il punto è che se si ammette che l'esposizione a mansioni usuranti porta a una ridotta capacità di lavoro; e che questa ridotta capacità implica una ovvia, minore occupabilità dell'individuo; si giunge al paradosso che maggiore è l'esposizione a mansioni usuranti maggiore è la probabilità che un individuo non raggiunga i requisiti previsti dalla legge, semplicemente perché più si avvicina al momento della pensione maggiore è la probabilità che sia disoccupato. Fuori di provocazione, non tutte le categorie lavorative possono sostenere una permanenza prolungata sul posto di lavoro, specialmente quando esso sia pensato per una popolazione giovane in grado di mantenere determinati ritmi, carichi di lavoro, ma anche attitudini e propensioni (Costa, Grieco 2000). La permanenza del lavoratore in alcune mansioni per livelli sempre maggiori di età, a parità di condizioni di lavoro, sociali e di prestanza fisica che invece peggiorano nel tempo, a lungo andare

rischia soltanto di peggiorare la condizione dei lavoratori, **riducendo ulteriormente la loro capacità di lavoro**. Complessivamente bisogna porre **accanto al problema dell'usura anche quello della "compatibilità lavorativa"** di alcune mansioni in relazione ad un'età avanzata, che comportano una **inadattabilità a un lavoro con relative difficoltà fisiche e psichiche** per chi le continua a compiere per lungo tempo.

Da questo punto di vista, la sola legge sui lavori usuranti va ritenuta insufficiente a dare una risposta al problema. Più che trapiantare in essa una logica puramente di sostenibilità finanziaria, bisognerebbe assumere la sua *ratio legis* per **mutuarla nel quadro più ampio della normativa previdenziale e della sicurezza sul lavoro, nelle politiche di promozione di buone prassi organizzative e nelle politiche di welfare**. Una legge isolata – per di più afflitta dai problemi di disegno evidenziati – rimane quasi necessariamente ancorata a una logica di semplice compensazione di storie lavorative “meno fortunate”. Mentre una società moderna ha la possibilità e il dovere di affrontare più alla radice tali problematiche, **non** considerando l'esposizione a condizioni usuranti un “rischio accettabile” sul lavoro, quanto una questione superabile, all'interno dei più ampi temi delle relazioni tra lavoro e salute e dell'invecchiamento attivo.

7. Bibliografia

- Anderson O. et al. - A comparative study of occupational mortality in the Nordic Countries 1971/'80 - Hungarian Statistical Bureau, 1986
- Bajekal M., Rasulo D., Yar M. - Inequalities in health expectancies in England and Wales, small area analysis from the 2001 Census - Health Statistics Quarterly, Summer 2007, n. 34
- Brugiavini A., Canello J., Marchiante S. - Il lavoro usurante nel sistema previdenziale italiano - DSE Università “Ca' Foscari”, 2007; nl no. 10
- Buzzi F., L'usura nella sua accezione e fruibilità in campo medicolegale, in - L'attività usurante in responsabilità civile - Valdini M. e Galli T. (a cura di), Giuffrè, 2008
- Cella M. T., La prevenzione, in - L'attività usurante in responsabilità civile - Valdini M. e Galli T. (a cura di), Giuffrè, 2008
- Contini B., Leombruni R. - From work to retirement: a tale of bumpy routes - Review of Political Economy, Vol. 18, n. 3, 2006
- Costa G. et al - Differenze nella salute tra le professioni - La Medicina del Lavoro, n. 96 (suppl), 2005
- Costa G. et al – Lavoro e aspettative di vita – Rivista delle Politiche Sociali, n.1 2013
- Costa G., Faggiano F., Lagorio S. (a cura di) - Mortalità per professioni in Italia negli anni '80 - Collana Quaderni Ispesl, 1995
- Costa G., Cadum E. - Lavori usuranti: problemi di identificazione, misura e valutazione degli effetti sulla salute - “L'Assistenza sociale”, n.2, 1998
- Costa G., Grieco A. (a cura di) - Atti del seminario: invecchiamento e lavoro - La Medicina del Lavoro, n.91, 2000
- Costa G., Spadea T. (a cura di) - Diseguaglianze di salute in Italia- Epidemiologia e prevenzione, n. 3 (suppl), 2004
- Dahlgren G., Whitehead M. - Policies and strategies to Promote Equity in Health – WHO Regional Office for Europe, 1991
- Desplanques G. - L'evolution des disparités de mortalité suivant le milieu social - relazione presentata alla European Population Conference, Paris Ottobre 1991

- De Zorzi L. - Le problematiche dell'usura e del lavoro usurante tra passato e futuro - Rassegna di medicina legale previdenziale n 1, 1996
- Ferrera M. - Le politiche sociali - Il Mulino 2006
- Fox A.J., Goldblatt P.O. - Socio demographic mortality differentials: Longitudinal study 1971/'75 - HMSO 1982, ls no.1
- Fucci P. - Usura e lavori usuranti - Rassegna di medicina legale previdenziale n.2, 2000
- Genova A. - Le disuguaglianze nella salute - Carocci 2008
- Giammanco G., L'ambiente come fattore di usura lavorativa, in - Atti del Convegno nazionale su Il lavoro usurante: Catania, 30-11, Taormina 1/12/1984 - Università degli studi di Catania
- Grieco G. - Usura da lavoro: tutela della salute dei lavoratori - Edizioni Scientifiche Italiane, 1994
- Guardabasso B, Lo Menzo G., Aspetti medico legali ed assicurativi, in - Atti del Convegno nazionale su Il lavoro usurante: Catania, 30-11, Taormina 1/12/1984 - Università degli studi di Catania
- Kuhn K. - Prevenzione dei danni alla salute sul lavoro - "L'Assistenza sociale", n.2, 1998
- Ilmarinen J. - Trent'anni di work ability e venti di age management – FrancoAngeli, 2012
- Inserra A., Fisiopatologia del lavoro usurante, in - Atti del Convegno nazionale su Il lavoro usurante: Catania, 30-11, Taormina 1/12/1984 - Università degli studi di Catania
- IRES e INCA-CGIL nota unitaria - Benefici pensionistici per i lavoratori dipendenti che svolgono lavori usuranti - Roma 31 marzo 2011
- Leombruni R., Mundo, A. - Lavoratori esposti ad attività usurante: definizione della platea e dei pensionandi addetti a linee catena – 2007 (mimeo)
- Leombruni R., M De Maria, M Richiardi, G Costa - Aspettative di vita, lavori usuranti ed equità del sistema previdenziale. Prime evidenze dal Work Histories Italian Panel - Epidemiologia e prevenzione n.4, 2010
- Macchiarelli L. et al. - Compendio di medicina legale – Minerva Medica, 2008
- Malaspina G. - Lavori usuranti: quale futuro per il lavoro manuale? - "L'Assistenza sociale", n.2, 1998
- Marziano E., Aspetti medico sociali, in - Atti del Convegno nazionale su Il lavoro usurante: Catania, 30-11, Taormina 1/12/1984 - Università degli studi di Catania
- Olivelli P., I lavori usuranti, in - Lavoro , competitività, welfare. Commentario alla Legge 24 dicembre 2007, n. 247 e riforme correlate - Cinelli M., Ferraro G.(a cura di), Utet Giuridica, 2008
- OPCS - Occupational mortality: the registrar general's decennial supplement for England and Walles 1979/'80, 1982/'83 – HMSO 1986, ds no.6
- Paone G. - Lavoro usurante e salute sul lavoro - "L'Assistenza sociale", n.2, 1998
- Ricci P. - I lavori usuranti alla luce della legge 335/95 - Rassegna di medicina legale previdenziale n.2, 2000
- Sauli H. - Occupational mortality 1971/75 - Central Bureau of Statistic 1979

- Siegrist J., Marmot M. - Health inequalities and the psychosocial environment, two scientific challenges - Soc Sci Med 2004, n.58
- Singh G.K., Siahpush M. - Widening socioeconomic inequalities in US life expectancy, 1980/2000 - International Journal of Epidemiology 2006, n.35
- Valkonen T. et al. - Socio economic differences in mortality 1981/'90 in Finland - Central Statistical Office of Finland, 1993
- Valkonen T., Sihvonen A.P., Lahelma E. - Health expectancy by level of education in Finland - Soc. Sci. Med. 1997, n.6
- Valdini M. e Galli T. (a cura di) - L'attività usurante in responsabilità civile - Giuffrè, 2008
- Vicinelli G. C. - Prevenzione e prepensionamenti per i lavori usuranti - "L'Assistenza sociale", n.2, 1998
- Von Gaudecker H.M., Scholz R.D.- Lifetime Earnings and Life Expectancy - MPIDR 2006, WP no. 8

Appendice - Evoluzione della normativa sui lavori usuranti

Legge 23 ottobre 1992, n. 421

- anticipazione dei limiti di età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti, fino ad un limite di 60 mesi.
- requisito minimo per l'attribuzione consistente in 1 anno (anche frazionabile) di svolgimento della mansione
- istituzione Commissione tecnico-scientifica

D.Lgs 11 agosto 1993, n. 374

- prima definizione giuridica del concetto di usura. A tal fine sono state individuate 15 attività particolarmente usuranti.
- definizione delle ulteriori mansioni con "maggiore gravità dell'usura", cioè attività lavorative che: "presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano". Esclusivamente per loro è stato ridotto il limite di anzianità contributiva di 1 anno ogni 10 di occupazione, fino ad un massimo di 24 mesi complessivamente considerati.
- Il compito di definire queste mansioni è stato assegnato alla Commissione tecnico-scientifica, mentre quello di definire gli elementi centrali della legge è demandato all'accordo fra le parti sociali.

D.M. Ministero del lavoro 8 aprile 1998 e 19 maggio 1999, n. 208

- istituzione di una ulteriore Commissione tecnico-scientifica che ha provveduto alla costruzione dei criteri di individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e dell'elenco delle mansioni con maggiore gravità dell'usura.
- determinazione delle mansioni che prevedevano una "maggiore gravità dell'usura".

Legge 23 dicembre 2000, n.388

- finestra transitoria di pensionamento anticipato solo per le mansioni con “maggiore gravità dell’usura”. In base ad una rilevazione effettuata dall’INPS nel mese di maggio 2003, i lavoratori che hanno usufruito del beneficio sono stati soltanto 416.
- mancato accordo fra le parti sociali ed il governo sulle mansioni “particolarmente usuranti”.

Legge 24 dicembre 2007, n.247

- cambio linguaggio giuridico: dal concetto di “attività particolarmente usuranti” a quello più generico di lavoratori soggetti a “particolari lavori o attività”.
- estensione del beneficio ad altre tre attività lavorative.
- beneficio fissato in 3 anni di prepensionamento e solo per lavoratori dipendenti.
- “requisito oggettivo” di accesso viene posto con un vincolo di 7 anni di attività usurante negli ultimi 10, compreso l’ultimo anno di lavoro e per la metà della carriera lavorativa nell’applicazione a regime. Non vengono calcolati i contributi figurativi.
- la concertazione fra le parti si allenta demandando decisioni chiave al governo, il ruolo della commissione viene ridotto.
- procedimento di attuazione arenato a causa della fine anticipata della legislatura.

D.Lgs. 21 aprile 2011, n.67

- in linea con la legge precedente si specificano ulteriormente i requisiti soggettivi ed oggettivi
- si introduce il meccanismo delle quote di pensionamento e dell’aggancio alla speranza di vita
- termini del beneficio decorrono dal gennaio 2008, nell’anno 2011 su 11.124 richieste ne vengono accolte solo 3.089 .

Legge 22 dicembre 2011, n.214

- si rimuove il beneficio fisso di 3 anni e si istituisce tabella di uscita con quote fisse mutuandola dalla “tabella B” della Legge 247/2007, ideata in quegli anni come aumento per l’età pensionabile della generalità dei lavoratori dipendenti.